

**Decreto Legislativo 9 novembre 1990, n. 376:
Riordinamento della disciplina doganale relativa ai
magazzini generali contenuta nel regolamento approvato
con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.**

(Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1990 - Supplemento Ordinario)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo ad adottare, tra l'altro, norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'art. 7 della legge 10 ottobre 1989, n. 349;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 1990;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della marina mercantile;

**Emana
il seguente decreto legislativo:**

Art. 1 - Locali e capannoni per la temporanea custodia delle merci

1. L'autorizzazione per l'istituzione e l'esercizio dei locali e capannoni previsti dall'art. 21 del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, è rilasciata dal direttore compartimentale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, territorialmente competente, a termine dell'art. 97 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2. Alle merci introdotte nei locali e capannoni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni degli articoli 96, 98 e 99 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 2 - Dichiarazioni semplificate per l'assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale

1. Ai fini della introduzione delle merci nei magazzini generali autorizzati a ricevere merci estere e nei depositi doganali, l'ufficio doganale può consentire che, in luogo della dichiarazione prevista dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, venga presentato un documento commerciale o amministrativo, che contenga gli elementi necessari per la loro identificazione.

2. L'ufficio doganale può consentire, altresì, che l'assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale avvenga senza che tali merci siano fisicamente introdotte in un magazzino generale autorizzato a ricevere merci estere o in un deposito doganale.

3. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, stabilisce le norme, le condizioni e le modalità per l'esecuzione delle procedure semplificate, previste nei commi 1 e 2, che devono essere armonizzate con quelle eventualmente stabilite dagli organi delle Comunità europee.

Art. 3 - Introduzione delle merci nei magazzini generali e depositi doganali

1. Nei magazzini generali autorizzati a ricevere merci estere e nei depositi doganali possono essere custodite merci comunitarie, destinate all'esportazione, per le quali è prevista, in ragione del loro immagazzinamento, la concessione di benefici che, in genere, sono connessi con l'esportazione delle merci.

2. In tali magazzini e depositi possono essere custodite, altresì, con l'osservanza delle condizioni stabilite dal Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, congiuntamente merci estere e merci nazionali, questa ultime anche soggette ad imposta di fabbricazione, destinate all'esportazione o al mercato interno, ferme restando le disposizioni dell'art. 11 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

3. Alle merci dichiarate per l'introduzione nei magazzini generali autorizzati a ricevere merci estere si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 149, comma secondo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 4 - Introduzione delle merci nei locali di temporanea custodia

1. L'ufficio doganale può consentire che nei locali e capannoni di cui all'art. 1 e nei magazzini o recinti per la temporanea custodia delle merci di cui all'art. 96 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, possano essere introdotte anche merci nazionali purchè destinate all'esportazione. L'introduzione di tali merci si effettua a richiesta del gestore sulla base di un documento commerciale o amministrativo, ritenuto idoneo dall'amministrazione doganale, da registrare in apposita contabilità. La registrazione deve rendere possibile l'identificazione delle merci.

2. Le merci estere e quelle nazionali devono essere custodite in locali separati salvo che queste ultime siano riconosciute dall'ufficio doganale inconfondibili o siano rese tali mediante l'applicazione di contrassegni ovvero che l'ufficio doganale ritenga che dalla commissione non derivi pregiudizio per gli interessi erariali.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 96 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 5 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.